

## DISCIPLINA DI DETTAGLIO

### Modalità di gestione delle procedure di Esame Congiunto relative alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

- L'intervento della CIGS è regolato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" e ss.mm.ii., in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act).
- Il D. Lgs. 148/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23 settembre 2015 e in vigore dal 24 settembre 2015, ha riunito in un unico testo normativo la disciplina del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, disponendo tra l'altro l'abrogazione di gran parte della normativa previgente.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D. Lgs. 148/2015 l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS per la causale crisi aziendale o riorganizzazione, deve darne preventiva comunicazione, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La comunicazione deve contenere:
  - le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
  - l'entità e la durata prevedibile;
  - il numero dei lavoratori interessati.
- Nel caso in cui l'intervento riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, entro tre giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, l'impresa deve presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del D. Lgs. 148/2015, all'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (di seguito denominata "Arifl") quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella D.G.R. n. 3343 del 01/04/2015.
- Nel caso in cui l'intervento della CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la domanda di esame congiunto deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- In applicazione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, la D.G.R. 3343 del 01/04/2015 ha rideterminato le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, demandando ad Arifl l'adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all'indirizzo [vertenzeonline.arifl.it](http://vertenzeonline.arifl.it) oppure dal sito web di Arifl [www.arifl.regione.lombardia.it](http://www.arifl.regione.lombardia.it)
- **A decorrere dal 01/07/2017**, la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2, del D. Lgs. 148/2015, riferita ad interventi di CIGS riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, e tutta la ulteriore documentazione afferente la procedura, dovrà essere trasmessa ad Arifl tramite l'applicativo informatico VertenzeOnline.
- I soggetti di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 148/2015 (di seguito denominati "imprese") che intendano presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, dovranno pertanto accedere all'applicativo informatico VertenzeOnline, direttamente o per il tramite di soggetti da esse delegati o dell'associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all'inserimento per via telematica di una pratica CIGS.
- Arifl, successivamente al ricevimento della domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del D. Lgs. 148/2015, tramite l'applicativo VertenzeOnline, provvederà a

convocare le parti in sede pubblica ai sensi dell'art. 24, c. 2 del citato Decreto per l'espletamento dell'esame congiunto.

- Qualora la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2 della L. 223/1991 venga presentata da un soggetto diverso dall'impresa (o suo delegato) o dall'associazione datoriale cui essa aderisce o conferisce mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnLine verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 5 del D. Lgs. 148/2015, l'intera procedura di consultazione attivata dalla domanda di esame congiunto deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi alla data di ricevimento da parte di Arifl della domanda stessa, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnLine della domanda di esame congiunto verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel Manuale Utente, accessibile dalla Home Page dell'applicativo VertenzeOnLine.